

ma e Causa fin. settembre 1860 che si resti fino Lire una e Cin-
quecento, dipendente da Parlatiano Vincenzo fu
Antonino in affuso che riconobbe con atto 14 Settembre
milleottocentocinquanta sei rogato Scotta -

La prima partita non la compra per cui pagherà il laudemio
in Lire Quattorici e Cento 34.

Le comprate suddette sopra alcuna schiarita dei loro usi e ragioni
di quelle che l'hanno espressamente dichiarate, si obblighano di paga-
re e corrispondere il canone cui sopra al dominio diretto, nel pre-
sente titolo, e a chi lo rappresenta legge di mano usi, qui
in tutto nella copia dell'Amministratore in tante buone monete
di conto legale in questo Regno, fuori deposito ed offerta rea-
le, in ogni anno, cominciando a fare il primo pagamen-
to a 15 Agosto milleottocentocinquanta sei, e così annualmente
seguendo di anno in anno in perpetuo se si finisce e prima
sempre di uscire i prodotti dal fondo enfiteutico. Inoltre i
suddetti riconoscenti per se e loro eredi causa si obblighano alla
esplorazione di tutti i frutti enfiteutici risultanti dai titoli pri-
mari e dai seguenti:

I. Migliorare i fondi enfiteutici sopra descritti sempre di bene
in meglio situati e non permettere la benché menoma de-
teriorazione - II. Non trasferire ad altri sotto qualsiasi
titolo né tutto né parte dei suddetti fondi senza avere
prima interpellato il dominio diretto o chi per lui, il quale
avrà la scelta o di trasferirsi ed accettare le condizioni

1634



U. Di Stefano

stabilite con legge, o di prestare il canone alla alienazione,
ed in quest'ultimo caso avrà diritto di percepire il laudemio
che sarà uguale ad una annualità di canone lordo e per
quelli che ebbero concesso le loro terre la legge del 1819, il
laudemio sarà uguale alla 50^{ma} parte dell'enfitteusi.

Si presumerà dato il consenso ove il dominio diretto o
chi per lui lascerà trascorrere due mesi infruttuosi
dal dì del solito interpellato. III. Detriorando e non mi-
gliorando i fondi suddetti; non pagando per tre anni con-
tinui e discontinui il canone dovuto o annuando tan-
to valore di arretri da corrispondere a tre annualità di
canone, alienando tutto o parte dei fondi enfiteutici,
senza la debita interpellanza, in ciascuno di questi casi
il dominio diretto avrà il diritto a potere domandare la
risoluzione del contratto enfiteutico e la devoluzione
dei fondi, una alle migliorie ivi esistenti e ciò ten-
ga bisogno dell'interpellanza di cui all'art. 1861 ff. 2
del codice civile, anche nel caso di mancato pagamen-
to di tre annualità di canone, purché non si tratti del
fondo perverra al dominio franco e libero di qualsiasi peso
serviti ipotecari, nullo di sorta, le migliorie saran-
no poi valutate in base al criterio tra lo spreco e il
migliorato e pagate all'enfitteuta devoluto, preferen-
do dall'importare di esse migliorie tutte quelle som-
me legalmente giustificate per qualunque causa